

ALLEGATO A

**ACCORDO tra la
REGIONE CAMPANIA**

E

**IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**

per lo

**“STUDIO DELLA FRANA DI MONTAGUTO (AV) CON TECNICHE
DI MONITORAGGIO RADAR CON SENSORI DA TERRA”**

T r a

La Regione Campania, c.f. 80011990639 con sede in Napoli - via S.Lucia, 81, in seguito indicata “Regione”, rappresentata dal Dott. Italo Giulivo, nato ad Avellino il 13/09/1960, Dirigente della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile (Dipartimento delle politiche territoriali), che agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della Regione Campania, in forza del mandato di rappresentanza conferito con nota dell'Assessore alla protezione civile prot. n. 2745 del 24/12/2013

e

il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato “Dipartimento”, rappresentato dal Prof. Lorenzo Rook, nato a Firenze il 24/03/1962, domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento a Firenze in Via Giorgio La Pira n. 4, in qualità di Direttore del Dipartimento, nominato con Decreto n. 109790(898) del 5 Ottobre 2012 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo

ALLEGATO A

Fiorentino.

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che la conoscenza, anche tecnico-scientifica, delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente e la conoscenza tempestiva dell'estensione delle aree che possono essere interessate da eventi calamitosi, costituiscono presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile, previsti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
- che per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, la Regione intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e profilo istituzionale, con cui condividere dette attività;
- che l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 consente alle Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- che le Università, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) della legge 18 marzo 1989 n. 118, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con il decreto n. 252 del 26 gennaio 2005 registrato presso l'Ufficio di Bilancio e

ALLEGATO A

Ragioneria il 10 febbraio 2005 al n. 434, ha individuato, tra gli altri, il Dipartimento di Scienze della Terra quale Centro di Competenza;

- che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con i decreti n. 1922 del 15 maggio 2006, n. 4324 dell'11 settembre 2007, n. 3593 del 20 luglio 2011 e n. 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013 e successivo comunicato di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013 ha aggiornato l'elenco dei Centri di Competenza, confermando il ruolo del Dipartimento di Scienze della Terra.
- che nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate dal Decreto del Capo del Dipartimento n. 3593 del 20 luglio 2011, il Dipartimento svolge, fra l'altro, *attività di sviluppo della conoscenza, [...] monitoraggio e sorveglianza per il rischio idrogeologico attraverso la definizione operativa per l'uso dei dati telerilevati per misurare i tassi e le velocità di spostamento e/o di deformazione del suolo dei fenomeni franosi o di sprofondamento catastrofico, e di altri dissesti; elabora metodologie per identificare i processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle relative modellazioni; definisce procedure e protocolli operativi per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio e l'analisi in tempo reale degli scenari di rischio relativi soprattutto a movimenti di massa veloci e localizzati; definisce procedure e protocolli operativi per l'indagine localizzata e il monitoraggio di aree soggette a rischio [...]; sviluppa e fa esercizio sperimentale di tecniche e sistemi solidi ed economici di rilevamento strumentale e trasmissione di dati da impiegarsi in ambiente fortemente aggressivo [...].*

ALLEGATO A

CONSIDERATO

- che il Dipartimento di Scienze della Terra, per i propri fini istituzionali, svolge attività di ricerca nel campo dello studio dei movimenti franosi di versante, anche ai fini della previsione e della prevenzione dei loro effetti sull'incolumità di persone e beni;
- che il Dipartimento è in grado di realizzare, a beneficio della Pubblica Amministrazione, per finalità di previsione e prevenzione dei rischi, sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio dei movimenti del terreno e di sviluppare metodi di valutazione dei processi di rischio ai fini della sorveglianza e dell'allertamento, nonché per la valutazione indipendente dell'efficacia degli interventi di stabilizzazione a breve e a lungo termine;
- che le attività di ricerca svolte dal Dipartimento risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell'attuazione delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni e rivestono carattere di interesse pubblico;
- che il Dipartimento ha svolto attività di studio e monitoraggio, anche attraverso il controllo strumentale della frana di Montaguto (AV), nell'ambito di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato ai sensi dell'art.1, comma 1 dell'O.P.C.M. 21 aprile 2010 n. 3868, stipulata nel 2010 (rep.1000 del 2/08/2010) e intitolata: *Il Monitoraggio radar con sensori a terra e la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio nell'area della frana di Montaguto*;
- che il Dipartimento ha proseguito l'attività di studio e monitoraggio,

ALLEGATO A

nell'ambito dell'atto integrativo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile nell'anno 2012 (rep.1182 del 21/12/2012);

- che i ricercatori del Dipartimento hanno prodotto pubblicazioni scientifiche sulla situazione geologica di Montaguto e sui dissesti, individuandone le cause e proponendo correttivi;
- che i ricercatori del Dipartimento hanno promosso studi e ricerche, anche attraverso la realizzazione di tesi di laurea e di dottorato di ricerca, per approfondire le conoscenze scientifiche sui dissesti interessanti la frana di Montaguto;
- che sulla base degli studi precedentemente effettuati, il Dipartimento ha acquisito gli elementi conoscitivi sulla tipologia e sulla evoluzione dei processi di dissesto;
- che tali conoscenze già acquisite sono state messe a disposizione della Regione, per tramite del Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3868 del 2010, per la prosecuzione delle attività di indagine e monitoraggio finalizzate alla progettazione e alla verifica degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- che la Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile (Ocdpc) n. 73 del 2 aprile 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2013 e recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' in atto nei territori dei comuni di Montaguto (Avellino), Ischia (Napoli),

ALLEGATO A

frazione Pilastrì, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno)”, è stata individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi già programmati conseguenti all'evento di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, e successive modifiche ed integrazioni e le attività di monitoraggio strumentale della frana, anche avvalendosi dei centri di competenza già attivi per il suddetto monitoraggio;

- che, in ragione delle attività pregresse sopra menzionate e al fine di un'univoca interpretazione e valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo già svolta nell'ambito delle precedenti convenzioni, nonché per non disperdere le esperienze acquisite in materia, la Regione, anche in forza del dispositivo di cui al predetto art. 2, comma 1, dell'Ocdpc n. 73/2013, ritiene necessario di continuare ad avvalersi delle conoscenze tecnico-scientifiche del Dipartimento, quale Centro di Competenza per la Protezione Civile, per le attività dallo stesso Dipartimento rese in relazione al monitoraggio strumentale della frana, con particolare riferimento al monitoraggio continuo e permanente mediante un sistema radar basato a terra, all'analisi ed interpretazione dei dati e all'attività di studio per l'interpretazione del quadro deformativo della frana;

- che, pertanto, con nota prot. 1849/SP del 06/09/2013, l'Assessorato alla protezione civile della Regione ha richiesto al Dipartimento la formulazione di uno specifico progetto di ricerca ai fini del proseguimento delle attività di monitoraggio della frana già svolte per il Dipartimento della Protezione Civile;

ALLEGATO A

- che, in esito alla formulazione del progetto da parte del Dipartimento e alle successive interazioni intervenute per la compiuta definizione degli aspetti tecnici ed operativi delle attività previste, è stata perfezionata l'intesa in relazione alla realizzazione del progetto, nei termini e con le modalità ivi riportate e recepite nel presente atto;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile n. _____ del _____, si è provveduto ad autorizzare l'affidamento delle attività di ricerca ed è stato approvato lo schema del relativo accordo da stipulare al riguardo, in relazione al quale è stato acquisito il parere di competenza dell'Avvocatura regionale, rilasciato con nota prot. 2013.0759314 del 06/11/2013;
- che la spesa necessaria per far fronte agli oneri del presente accordo grava sui fondi disponibili nel bilancio del Dipartimento della Protezione Civile, appostati sulla contabilità speciale n. 3180, intestata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'O.c.d.p.c. n. 73/2013 all'ex Coordinatore dell'Area Lavori Pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione della Regione Campania, attualmente Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.= Oggetto dell'Accordo

Le premesse costituiscono patto, nonchè parte integrante e sostanziale del presente accordo, che ha per finalità la regolamentazione del rapporto di collaborazione e partnership che le parti intendono stipulare, nell'ambito

ALLEGATO A

delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi, ricerche, indagini e monitoraggi nell'area della frana di Montaguto (AV), finalizzati all'approfondimento e condivisione dei risultati e delle conoscenze sui dissesti che interessano il centro abitato e le aree limitrofe, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione.

Art. 2.= Programma delle attività di ricerca

Il programma delle attività di ricerca concordate fra Regione e Dipartimento è illustrato in dettaglio nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente atto.

Le attività previste nell'Allegato tecnico saranno comunque realizzate con modalità e tempistiche concordate tra i tecnici dell'Università e quelli della Regione. Detta tempistica sarà recepita da una proposta articolata (cronoprogramma) che sarà formalizzata dall'Università, antecedentemente alla data prevista per l'avvio delle attività e sarà allegata al verbale di inizio attività, congiuntamente sottoscritto dalle parti. Il programma delle attività di ricerca potrà essere, in ogni caso, ridefinito e rimodulato mediante accordo scritto fra le parti.

Art. 3.= Responsabili

Il responsabile scientifico del programma di attività per il Dipartimento è il Prof. Nicola Casagli che disporrà dei mezzi del Dipartimento.

Il responsabile del programma di attività per la Regione è l'Ing. Mauro Biafore, Dirigente della U.O.D. 53.08.05 "Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio rischi e l'allertamento ai fini di

ALLEGATO A

protezione civile” della Direzione Generale dei Lavori Pubblici e della Protezione Civile – Dipartimento per le politiche territoriali.

Art. 4.= Proprietà intellettuale

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano di titolarità e proprietà della parte medesima.

I risultati delle attività saranno di proprietà congiunta delle parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che sono specificamente disciplinati dalla legge.

La Regione potrà comunque fare completo uso dei dati e dei risultati della ricerca nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

Le parti si danno reciprocamente atto che, per la natura dell’oggetto, non si prevede che l’attività svolta dal Dipartimento possa comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 5.= Pubblicità dei risultati

Il Dipartimento potrà pubblicare parzialmente i risultati dell’attività per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili, citando esplicitamente l’Accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Al termine della ricerca potrà essere prevista, senza oneri aggiuntivi, una pubblicazione congiunta dei risultati, a cura dei responsabili delle attività, come monografia edita dalla casa editrice universitaria *Firenze University Press*, nell’ambito della collana *Geoscience Professional Reports* o equivalente.

Art. 6.= Obblighi di riservatezza

Il Dipartimento e il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi

ALLEGATO A

di non concorrenza e di riservatezza.

Il Dipartimento vigilerà affinché i risultati della ricerca non vengano portati a conoscenza di terzi ed estenderà al proprio personale l'osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente Accordo.

Il Dipartimento è tenuto a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni e altro di proprietà della Regione, messi a disposizione del Dipartimento per lo svolgimento della ricerca.

La Regione è tenuta a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dal Dipartimento nello svolgimento della ricerca.

Art. 7.= Durata dell'Accordo

Le attività previste dal presente Accordo avranno decorrenza dalla data di stipula del presente atto o da quella, se antecedente, di inizio delle attività, risultante dall'apposito verbale congiuntamente sottoscritto dalle parti e termineranno in data 31 dicembre 2014.

Su richiesta scritta di una delle parti, potranno essere concordate proroghe della scadenza del termine, previo conseguimento dell'autorizzazione formale all'utilizzo dei fondi necessari..

L'Accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio, ai patti e alle condizioni già definite nell'allegato tecnico, mediante la stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 8.= Contributo alle spese di ricerca

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, la Regione erogherà al Dipartimento un contributo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00).

Considerato che:

i) l'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività

ALLEGATO A

istituzionale di ricerca svolta dal Dipartimento;

ii) il medesimo importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;

iii) il contributo sarà utilizzato dal Dipartimento integralmente per spese di ricerca e di sviluppo tecnologico nell'ambito delle attività relative al presente Accordo;

iv) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;

per tutto quanto previsto altresì nei precedenti articoli, in materia di destinazione del contributo di ricerca, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati di ricerca, il contributo riconosciuto al Dipartimento è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.

Art. 9.= Modalità di pagamento

Il contributo erogato al Dipartimento, come disciplinato dall'art. 8 del presente atto, avverrà mediante pagamento da parte della Regione previa presentazione di idonea documentazione attestante la rendicontazione delle attività svolte, effettuata secondo quanto indicato nel “Documento tecnico di rendicontazione”, allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, di repertorio n. 4134, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato.

Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla presentazione della nota al

ALLEGATO A

protocollo della Regione.

Art. 10.= Collaboratori esterni

Il responsabile scientifico potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni al Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'Ateneo.

Il responsabile scientifico potrà impiegare laureandi e dottorandi di ricerca per seguire parti del programma di attività, sotto la propria supervisione, al fine di migliorare la qualità tecnica e scientifica dei risultati, oltre che per finalità didattiche e di addestramento sul campo.

In ogni caso, resta inteso che gli eventuali collaboratori esterni, di cui si doterà il responsabile scientifico, non avranno nulla a che pretendere nei confronti della Regione per l'attività svolta.

Art. 11.= Attrezzature in comodato

Per lo svolgimento delle attività previste non sono previste attrezzature in comodato d'uso.

Art. 12.= Clausola di manleva

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento durante la permanenza presso i locali della Regione. Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal Dipartimento nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento.

Parimenti, la Regione resta estranea a qualsiasi rapporto e/o prestazione del resa dal personale utilizzato dal Dipartimento, nonché sollevata da qualsiasi

ALLEGATO A

onere e/o pretesa relativa alle attività dello stesso personale.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Dipartimento da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Regione durante la permanenza nei locali del Dipartimento.

La Regione esonera comunque e tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualunque titolo, possa derivare alla Regione nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente della Regione.

Art. 13.= Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura della Regione e del Dipartimento, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

E' diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Art. 14.= Rinvio

ALLEGATO A

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile, nonché della normativa vigente in materia statale, regionale e comunitaria.

Art. 15.= Spese contrattuali

Il presente atto è esente da tasse e imposte in base al comma 354 dell'articolo unico della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 16.= Controversie

Ai sensi dell'art. 29 comma II del c.p.c., eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente accordo, che non trovino soluzione amministrativa, verranno devolute all'esclusiva giurisdizione del Foro di Napoli.

--00--

Redatto in triplice copia.

--00--

p. la Regione Campania

Il Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Dott. Italo Giulivo

Napoli, lì

--00--

p. l'Università degli Studi di Firenze

Dipartimento di Scienze della Terra

Il Direttore Prof. Lorenzo Rook

Firenze, lì

--00--

Per presa visione,

ALLEGATO A

il Responsabile scientifico

Prof. Nicola Casagli

Firenze, lì

--OO--

Per presa visione,

il Responsabile regionale

Ing. Mauro Biafore

Napoli, lì